

Consiglio Regionale
della Puglia

4^a Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 113 del 10/11/1987

1. La IV Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 10/11/1987 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 18/3/86 p.d.l. Mariella "Modifica degli artt.13 - 16 della legge regionale 28/10/1977, n.32"; p.d.l. Saponaro ed altri "Norme per la riforma dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia" (a.c.63/A); p.d.l. Marinelli ed altri "Disciplina dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia" (a.c.97/A); d.d.l. "Norme relative alle funzioni, agli organi e alla organizzazione amministrativa dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia" (a.c.94/A)

2. Dopo ampia discussione, la IV Commissione decide di esprimere parere **FAVOREVOLE** agli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione, limitatamente agli articoli di propria competenza (dall'art.1 al 19 e art.22).

3. La IV commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

////

PREMESSO CHE IL PRESIDENTE NON PARTECIPA ALLE VOTAZIONI;

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

favorevole: Cavallo, Capozza (sost. Mariella), Fazio, Bianco, Abbati

contrari:

di astensione: Mastrangelo-

Massafra _ Saponaro (sost. Dirodi) (con riserva di approfondimento)

5. La IV Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Cavallo

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(dott. Beny Cassano)

IV e II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 80 DEL 20.11.1987

- 1) La IV e La II Commissione hanno esaminato nella seduta del 20.11.87 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio Regionale; d.d.l. " Norme relative alle funzioni, agli organi ed alla organizzazione amministrativa dell'Ente Regionale di sviluppo agricolo della Puglia "; p.d.l. Marinelli, Bortone ed altri " Disciplina dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia ". p.d.l. Saponaro " Norme per la riforma dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia".
- 2) Dopo ampia discussione, La IV e La II Commissione decidono di esprimere parere favorevole ~~dal~~ testo unificato elaborato dalla IV Commissione limitatamente alla parte di competenza della II Commissione (Artt. 20, 21,22 e 23).
- 3) La IV e la II Commissione, altresì, per gli argomenti di cui agli articoli 22 e 23 prendono l'impegno di farne oggetto di successivo specifico provvedimento.
- 4) La presente decisione è così adottata: art.20: parere favorevole all'unanimità; art.21: parere favorevole a maggioranza con l'astensione di Tedesco; artt. 22e23: emendamento soppressivo - parere favorevole a maggioranza con l'astensione di Bianco e Lia e di Tedesco per l'art. 23.
- 5) La IV e II Commissione hanno designato quale relatore il Commissario: Cavallo.

~~XXXXXXXXXX~~

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

a dieci anni di distanza dall'istituzione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo, cui si procedette con la legge regionale 28 ottobre 1977, n.32 era vivamente avvertita da tutte le forze politiche l'esigenza di procedere ad una riflessione approfondita per riconsiderare le funzioni e i compiti dell'ERSAP, per apportare opportune modifiche istituzionali agli organi di amministrazione e per adeguare l'organizzazione tecnico-burocratica agli obiettivi che attraverso l'Ente si vogliono perseguire.

Il progetto di legge che si sottopone ora all'esame di questa Assemblea legislativa, approvato a maggioranza dalla IV Commissione consiliare permanente, rappresenta una laboriosa sintesi delle posizioni spesso antitetiche, rappresentate dal disegno di legge della Giunta regionale e dalle proposte di legge.

L'ERSAP, sorto sostanzialmente dalle ceneri del cessato Ente di riforma interregionale con operatività in Puglia, Lucania e Molise, in questi dieci anni trascorsi ha fornito risposte non sempre adeguate rispetto alle nuove esigenze espresse dal mondo agricolo e ai veloci processi dei cambiamenti in atto.

Nè poteva essere diversamente.

L'impegno assunto fin dalla fondazione di dotare l'Ente di una organizzazione adeguata, di fatto non si è finora realizzato e così l'Ente, senza ricambi di personale da quasi venti anni, senza poter reperire professionalità nuove e necessarie, non ha potuto esprimersi al meglio.

D'altro canto è apparso fondato anche l'avviso espresso dai gruppi politici, che alla base delle attuali difficoltà e negativa operatività dell'ERSAP vi siano ragioni di ordine squisitamente istituzionali derivanti dal fatto che la legge istitutiva n.32/77, per volontà pressochè comune ai gruppi politici della Assemblea regionale, allora in carica, non prevede gli istituti normativi atti a depotenziare il carattere "eterogeneo e alluvionale" delle funzioni attribuite agli E.S.A. nel corso degli anni, a cominciare dalla legge n.454/61 cosiddetto primo Piano verde.

Il progetto di legge si propone di risolvere i principali problemi che attanagliano la funzionalità dell'Ente prospettando soluzioni intese più che ad un riordino ad una vera e propria riforma dell'ERSAP.

La connotazione di "strumentalità" dell'ERSAP e la sua "funzionalizzazione" al processo programmatico sono perseguiti sia con l'individuazione dei campi di attività praticabili dall'Ente (art.2) sia disegnando il procedimento da attivare per la predisposizione e approvazione dei programmi di attività connessi all'Ente per la realizzazione (art.1).

In relazione a determinate competenze, come quella dello sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo e quella concernente la ricerca e la sperimentazione di interesse regionale, il progetto in esame appronta una particolareggiata disciplina perchè gli amministratori, senza incertezze, possano individuare la sfera di autonomia operativa assegnata all'Ente ed operare responsabilmente e con efficienza nell'ambito della legge (artt. 3 e 4).

./.

Il progetto, inoltre, detta norme di valenza innovativa per quanto riguarda la struttura e il ruolo degli organi statutari riducendo il numero dei membri del Consiglio di amministrazione e attribuendo a questi anche i compiti che con la l.r. n.32/77 erano attribuiti al Comitato esecutivo.


Per quanto concerne la struttura burocratica è stato previsto che il Direttore generale dell'Ente possa essere scelto, oltre che tra il personale di ruolo in servizio presso l'Ente o la Regione, anche fra persone estranee all'amministrazione pubblica con contratto di diritto privato a termine.

In merito all'organizzazione burocratica, i membri delle Commissioni Consiliari permanenti II e IV riuniti in seduta congiunta, hanno ritenuto che il tema del riordino della struttura, sotto l'aspetto organico e funzionale, meriti di essere definito con apposita legge regionale, da approvarsi al più presto, sulla base di principi delineati all'art. 21.

In particolare viene evidenziata la necessità che vengano assicurati all'Ente i massimi livelli di professionalità in materia agraria, economica, informatica, veterinaria e ingegneristica e che si attribuisca una particolare rilevanza alla struttura preposta alle attività di ricerca e sperimentazione.

La Iv Commissione consiliare permanente nella seduta del 10/11/87 ha espresso parere favorevole a maggioranza limitatamente alla parte di propria competenza; nella seduta congiunta con la II Commissione in data 20/11/87 è stato espresso parere favorevole a maggioranza per la parte relativa al personale.

(Antonio Cavallo)



PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO

"Norme relative alle funzioni, agli organi e alla Organizzazione amministrativa dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia".

~~Il Presidente~~

TITOLO I
COMPETENZE DELL'ERSAP

Art. 1

L'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia, istituito e dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con la legge regionale 28 ottobre 1977, n. 32, svolge in attuazione di leggi e direttive regionali, le funzioni e i compiti attribuiti dalla presente legge.

L'Ente, quale strumento operativo della Regione, esercita la propria attività nel quadro della programmazione regionale e nel rispetto degli obiettivi indicati nei piani di sviluppo regionali per il comparto agricolo ed alimentare nonché delle scelte operate dagli Enti delegati nell'esercizio delle funzioni amministrative loro delegate o attribuite in materia, assicurando la partecipazione delle categorie agricole alla programmazione e all'attuazione degli interventi di propria competenza.

L'ERSAP entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Governo regionale e al Comitato d'intesa di cui alla L.R. 24.5.85 n. 43, uno schema di programma poliennale di attività, di durata corrispondente al bilancio pluriennale in cui siano indicati gli obiettivi e la ripartizione di massima delle risorse fra le diverse realtà territoriali, per il loro conseguimento.

Il Comitato d'intesa, entro quindici giorni dall'invio dello schema di cui al terzo comma del presente articolo, invia al Governo regionale proprie osservazioni e proposte sullo schema.

Il Governo regionale, valutata la coerenza complessiva dello schema e delle proposte con gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo, adotta il testo definitivo del programma da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale contestualmente al bilancio di previsione dell'ERSAP e della Regione.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio di previsione della Regione, la Giunta regionale assegna le risorse finanziarie previste per la realizzazione delle attività programmate.

~~XXXXXXXXXX~~
~~Il Presidente~~

Art. 2

All'ERSAP compete:

- 1) predisporre, su richiesta, proposte di programmi e piani per i diversi comparti produttivi agro-zootecnici e prestare consulenza ed assistenza in materia, oltre che agli organi della Regione ad altri organismi pubblici operanti nel settore dell'agricoltura anche mediante la elaborazione di studi, ricerche e progetti;
- 2) assicurare lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nella produzione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nell'ambito delle leggi e delle direttive regionali;
- 3) promuovere, programmare e coordinare la ricerca e la sperimentazione di interesse regionale per la utilizzazione anche ai fini industriali della produzione e dei sottoprodotti dell'agricoltura e per la innovazione tecnologica nel sistema agro-industriale cooperativo, con il trasferimento alla pratica operativa dei risultati della ricerca scientifica;
- 4) erogare servizi specifici alle unità produttive per la progettazione e/o ristrutturazione degli insediamenti e per la gestione ottimale dei fattori produttivi, fornendo ogni opportuna assistenza con particolare riguardo all'accesso agli incentivi comunitari, nazionali e regionali;
- 5) formulare ed attuare programmi di ricomposizione fondiaria e aziendale svolgendo anche le funzioni relative alla concessione delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alle leggi regionali 9 giugno 1980, n.66 e 31 agosto 1981, n.53;
- 6) esercitare le funzioni previste dall'art.9 della legge 30 aprile 1976, n.386;
- 7) svolgere le funzioni previste dagli articoli 7 e seguenti della legge regionale 22 maggio 1985, n.34 per il miglioramento delle strutture agrituristiche.

La Regione può avvalersi dei servizi dell'Ente per lo svolgimento di altri compiti e di attività istruttorie nel settore primario, per conto proprio, dello Stato e di altri Enti pubblici con preferenza ai compiti relativi alle competenze regionali, provvedendo a rimborsare all'Ente le spese sostenute. La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate dalla Giunta regionale.

~~XXI Presidenza~~

Art. 3

Nell'ambito di quanto previsto al comma primo punto 2) del precedente articolo l'Ente:

- a) assume, previa autorizzazione della Giunta regionale, quote di partecipazione in società ed unità produttive di interesse agricolo-alimentare da trasferire entro dieci anni agli Organismi dei produttori agricoli che operano nella zona sede operativa della società;
- b) attua iniziative volte all'aggiornamento ed alla formazione dei quadri dirigenti di cooperative e di associazioni di produttori agricoli;
- c) concede gli incentivi previsti da leggi regionali per migliorare l'organizzazione tecnico-amministrativa delle cooperative agricole e delle associazioni dei produttori;
- d) presta assistenza tecnica ed amministrativa ai fini della costituzione e della gestione di cooperative o di altre forme associative;
- e) esercita, a mezzo dei propri uffici, le funzioni relative all'attuazione della legge regionale 1° febbraio 1982, n.7 concernente "Norme regionali sulle Associazioni dei produttori agricoli e sulle relative Unioni";
- f) concede, con fondi allo scopo assegnati dalla Regione e nella misura stabilita dalle leggi e direttive regionali, il concorso regionale negli interessi per le operazioni di credito agrario di esercizio poste in essere da organismi cooperativi, da associazioni di produttori e dalle società miste cui partecipa e della società cui partecipano gli organismi associativi dei produttori agricoli;
- g) attua gli interventi straordinari disposti da leggi regionali intesi a favorire il ripianamento di passività e l'assestamento di gestioni cooperative;
- h) favorisce la costituzione e lo sviluppo di Consorzi di garanzia tra le cooperative agricole e associazioni di produttori svolgendo le funzioni a tal fine delegategli dalle leggi regionali;
- i) presta assistenza economica e finanziaria in favore di organismi cooperativi, di associazioni di produttori e di società nelle quali l'Ente e/o gli organismi associativi dei produttori agricoli siano soci di maggioranza, mediante la concessione delle provvidenze stabilite dalle leggi regionali;
- l) esercita le funzioni assegnategli dalle leggi regionali in materia di valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari e agroindustriali pugliesi, di consorzi volontari di valorizzazione e di marchio di qualità;
- m) esegue gli interventi, previsti da leggi regionali e che non siano delegati agli Enti locali, volti a favorire nel settore agricolo la cooperazione giovanile e il recupero delle terre incolte.

I Consorzi di cooperative agricole che producono beni o servizi di interesse comune ai propri soci sono ammessi a beneficiare della assistenza tecnica, amministrativa, economica e finanziaria dell'Ente e dei contributi regionali previsti per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli impianti, per i prestiti di conduzione e di dotazione e per le spese di gestione. Lo stesso regime di aiuti è esteso alle società di cui alla lettera i) del presente articolo.

./.

Il Presidente

segue art. 3

Gli interventi economici dell'ERSAP volti alla promozione, allo sviluppo ed al potenziamento del movimento cooperativo ed associativo potranno essere eseguiti solo nei riguardi di quelle unità produttive i cui soci si impegnano a:

- 1) partecipare al capitale in ragione almeno del 6% del valore degli impianti sociali o del fatturato risultante dal bilancio, da acquisire in un periodo non superiore a cinque anni;
- 2) abbiano sottoscritto impegno di usufruire degli interventi e dei servizi dietro conferimento del proprio prodotto all'organismo cooperativo di appartenenza;
- 3) si siano impegnati a contribuire alle spese di gestione diretta nei casi in cui, per loro inadempienza, venissero a mancare i conferimenti dei prodotti.

Tra gli interventi di assistenza economica e finanziaria di cui alla lettera i) del presente articolo sono da ricomprendersi le garanzie fidejussorie. Tali garanzie possono essere concesse a cooperative agricole e ad associazioni di produttori solo ad integrazione della garanzia fornita dal consorzio di garanzia di cui l'organismo richiedente è socio e per il finanziamento di iniziative ed opere essenziali per la realizzazione di piani di sviluppo.

La garanzia fidejussoria può essere prestata anche alle società di cui alla lettera i) del presente articolo. In caso di prestazione a favore di società per azioni, al cui capitale l'Ente o gli Organismi associativi dei produttori partecipano, le fidejussioni devono essere proporzionali alle quote finanziarie versate da esso e dagli organismi cooperativi soci. A cautela del rischio relativo alle fidejussioni prestate l'Ente forma apposita riserva in ragione del 15% delle esposizioni fidejussorie. Le Fidejussioni sono rilasciate nei limiti dell'autorizzazione prevista annualmente dalla legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione. Tale limite sarà utilizzato in forma rotativa nel senso che l'estinzione di precedenti operazioni fidejussorie consente all'Ente di accenderne altre purchè in nessun momento l'esposizione complessiva massima superi il limite fissato. La prestazione delle garanzie terrà conto dei criteri di priorità, delle indicazioni e delle condizioni stabilite dalle direttive regionali.

L'ERSAP può deliberare la sottoscrizione di quote di partecipazione solo in caso di iniziative caratterizzate da alta valenza innovativa ovvero finalizzate a riconversioni produttive di carattere strategico per il comparto ittio-agro-silvo-zootecnico regionale.

L'ERSAP è tenuto ad esaminare i bilanci degli organismi, enti o società a favore dei quali sottoscrive quote di capitali o azioni e a relazionare annualmente alla Regione sull'andamento delle relative gestioni, osservando comunque il vincolo - in caso di sottoscrizioni azionarie di ammontare superiore ai cento milioni di lire - della revisione dei bilanci degli organismi interessati da parte di società autorizzate ai sensi del D.P.R. 31/3/1975 n.136.

~~II Presidente~~

segue art. 3

Nessun amministratore o funzionario dell'ERSAP potrà essere chiamato ad amministrare organismi cooperativi o società ai quali l'Ente abbia concesso aiuti economici a qualunque titolo. Al fine di esercitare una attività di controllo continuativa sulle società cooperative o per azioni beneficiarie di finanziamenti diretti o di garanzie fidejussorie, l'ERSAP nominerà sempre un funzionario con incarichi ispettivi e di controllo.

~~Il Presidente~~

Art. 4

Nell'ambito di quanto previsto dal punto 3 del precedente art.2 della presente legge l'ERSAP può svolgere specifiche attività di sperimentazione, divulgazione e dimostrazione, anche attraverso la gestione diretta o partecipata di aziende-pilota.

Nell'ambito di quanto previsto dalla lettera i) del precedente articolo 3 all'ERSAP è affidato il compito di sovrintendere all'attuazione di quanto previsto negli articoli 1, 2, e 3 della legge regionale 31 agosto 1981 n.51, relativa agli interventi per agevolare la commercializzazione della produzione agricola e zootecnica.

~~Il Presidente~~

TITOLO II

ORGANI DELL'ENTE

Art. 5

Sono organi dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia:

- 1) il Consiglio di Amministrazione;
- 2) il Presidente;
- 3) il Collegio dei Revisori dei Conti.

XII ~~Presidente~~

Art. 6

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, a seguito di deliberazione del Consiglio regionale.

Il Consiglio di Amministrazione è composto:

- a) dal Presidente dell'Ente;
- b) da 8 membri designati dalle organizzazioni professionali e sindacali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e in proporzione della effettiva rappresentatività regionale di ciascuna di esse;
- c) da un rappresentante del personale dell'Ente designato dall'Assemblea del personale medesimo;
- d) da nove membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due terzi tra tecnici agricoli, dirigenti o amministratori di cooperative agricole, docenti di discipline giuridiche, economiche e di tecnica agraria ed esperti in materia agraria, in management aziendale e/o commerciale-agricola.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quanto il Consiglio regionale che li ha espressi e possono essere riconfermati una sola volta.

In caso di rinuncia, dimissioni o decadenza di uno o più membri del Consiglio, la sostituzione avviene con la medesima procedura prevista nei commi precedenti entro e non oltre novanta giorni.

Il Consiglio di Amministrazione è insediato con pienezza di poteri purchè sia stata designata almeno la maggioranza dei suoi membri.

~~Il Presidente~~

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) i piani e i programmi di attività dell'Ente, il bilancio di previsione e le sue variazioni;
- b) il rendiconto finanziario e patrimoniale;
- c) il regolamento dei servizi;
- d) la costituzione di organismi, enti, società al cui capitale partecipare, e/o la partecipazione finanziaria a organismi, enti, società esistenti;
- e) gli atti e i contratti di acquisto e di alienazioni di beni immobili;
- f) l'accettazione di eredità, donazioni o legati disposti a favore dell'Ente, pre via autorizzazione del Consiglio regionale;
- g) la nomina nella sua prima riunione di due Vice Presidenti;
- h) la nomina del Direttore generale e del Vice Direttore generale;
- i) le convenzioni con gli istituti di credito;
- l) l'acquisizione e la cancellazione di ipoteche;
- m) la costituzione in giudizio e le transazioni.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente; esso inoltre è convocato su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei conti.

Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consigliere assente ingiustificato per più di tre sedute consecutive è proposto per la decadenza dalla carica al Consiglio regionale.

Il Consiglio si articola in Commissioni di lavoro.

Art. 8

~~Il Presidente~~

Il Presidente dell'ERSAP è nominato con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione del Consiglio regionale, dura in carica quanto il Consiglio che ne ha deliberata la nomina e può essere confermato per una sola volta.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e dispone per l'attuazione delle deliberazioni.

Nei casi di assoluta necessità e urgenza il Presidente è autorizzato a compiere gli atti e ad adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione che si rendono indispensabili per la tutela degli interessi dell'Ente. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta e comunque non oltre oltre venti giorni dalla loro adozione.

In caso di assenza o impedimenti del Presidente, le funzioni di quest'ultimo sono esercitate dai due Vice Presidenti a turno.

Art. 9

~~Il Presidente~~

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dalla Giunta regionale, da un membro effettivo designato dal Ministero del Tesoro e da un membro effettivo designato dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Il Presidente del Collegio è scelto tra i revisori effettivi di nomina della Giunta regionale ed è nominato con decreto del Presidente della Regione. I membri del Collegio dei Revisori dei conti di nomina regionale devono essere iscritti all'Albo dei Revisori dei conti e durano in carica quanto il Consiglio regionale che li ha nominati.

Il Collegio dei Revisori dei conti:

- a) esamina i bilanci e predispone le relazioni che li accompagnano;
- b) controlla la gestione finanziaria dell'Ente formulando ogni qualvolta occorra, osservazioni e rilievi sui provvedimenti, dandone comunicazione alla Giunta per il tramite dell'Assessore regionale all'Agricoltura;
- c) trasmette, almeno ogni sei mesi, alla Giunta regionale tramite l'Assessore regionale all'Agricoltura una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente;
- d) assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
- e) esamina i bilanci degli organismi, enti e/o società a favore dei quali l'Ente ha sottoscritto quote di capitale o azioni.

Un magistrato della Corte dei Conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione, ai fini del controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente previsto dall'art.12 della legge 21 marzo 1958, n.259.

Consiglio Regionale della Puglia

4a Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

Art. 10

~~H. Presidente~~

Per i componenti, comunque nominati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti, valgono le norme di ineleggibilità o incompatibilità di cui alla legge 23 aprile 1981, n.154.

Il Presidente

Art. 11

Le cause di ineleggibilità, se sopravvenute alla nomina a Consigliere dell'Ente, si trasformano in cause di incompatibilità.

Il Consigliere la cui carica sia divenuta incompatibile deve - entro quindi ci giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità - rinunciare alla nuova carica o funzione senza necessità di diffida o invito da parte dell'Ente. In caso di mancata rinuncia alla nuova carica nei termini predetti decade automaticamente dalla carica di Consigliere dell'Ente. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

~~Il Presidente:~~

Art. 12

Al Presidente, ai Vice Presidenti, ai Consiglieri di amministrazione ed ai Sindaci Revisori dei conti competono le indennità di carica, il gettone di presenza e i rimborsi=spese stabiliti dalla legge regionale 5 aprile 1982, n.14.

~~Il Presidente~~

Art. 13

La vigilanza sull'amministrazione dell'Ente è di competenza della Giunta regionale che la esercita avvalendosi dell'Assessore regionale all'Agricoltura.

L'Assessore all'Agricoltura può disporre in ogni momento ispezioni amministrative e verifica di cassa nonché l'esecuzione di ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative o regolamentari o di direttive regionali, quando l'Amministrazione dell'Ente ne rifiuti o ritardi l'adempimento.

Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto con decreto motivato del Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione permanente competente in caso di dimissioni della maggioranza del Consiglio o quando questo violi norme di leggi statali o regionali, di regolamento o le direttive regionali concernenti lo svolgimento delle funzioni assegnate all'Ente.

Con lo stesso decreto viene nominato un Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere ricostituito nel termine di sei mesi dalla data di notifica del decreto di scioglimento.

~~XX Presidenza~~

Art. 14

Il controllo sugli atti dell'Ente è disciplinato dall'art.44 della legge regionale 4 maggio 1985, n.25 concernente "Norme per l'esercizio della funzione di controllo sugli atti degli Enti locali e degli Enti strumentali regionali", e dall'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1984 n.31.

TITOLO III

PATRIMONIO E BILANCIO DELL'ERSAP

22

Art. 15

L'Ente ha un patrimonio e un bilancio proprio.

Alle spese per il funzionamento e l'attività dell'Ente provvede:

- a) con contributi stanziati annualmente dalla Regione;
- b) con le entrate derivanti da finanziamenti per la realizzazione di attività previste da leggi regionali e statali;
- c) con proventi riscossi per servizi e attività;
- d) con le rendite patrimoniali;
- e) con le entrate derivanti dall'alienazione dei beni;
- f) con le eventuali liberalità disposte da Enti pubblici e da privati.

La Regione prevede nel proprio bilancio gli stanziamenti da assegnare all'Ente per le spese di funzionamento e per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2 della presente legge.

~~XXI Presidente~~

Art. 16

Per le gestioni speciali previste dall'art.9 della legge statale 30 aprile 1976, n.386 si redigono bilanci separati ammessi al bilancio dell'ERSAP. Da tali bilanci deve risultare il numero e l'onere del personale destinato alle gestioni speciali nonché la quota di spese generali per servizi comuni da attribuire alle gestioni stesse.

~~di Presidente~~

Art. 17

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il primo gennaio e termina con il trentuno dicembre.

Il bilancio preventivo, corredato da relazione programmatica, è trasmesso alla Giunta regionale, nel rispetto dei termini previsti dall'art.70 dello Statuto della Regione Puglia, prima della presentazione al Consiglio regionale del bilancio della Regione per essere approvato quale allegato al bilancio regionale.

Il bilancio annuale di previsione e i corrispondenti rendiconti devono contenere la riagggregazione ragionata dei capitoli di entrata e di spesa in coerenza con le iniziative e azioni previste dai programmi annuali di attività nonché - in allegato - un bilancio di previsione poliennale in cui siano recepiti i contenuti dei programmi poliennali di attività.

Il bilancio è redatto secondo le norme contenute nella legge di contabilità della Regione Puglia.

L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa con legge regionale per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state approvate dal Consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore, in pendenza degli adempimenti di cui all'articolo 127 della Costituzione, è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

Il conto consuntivo per l'esercizio trascorso - redatto in conformità a quanto previsto dagli articoli 72, 73 e 74 della legge regionale 30 maggio 1977, n.17 e successive modificazioni ed integrazioni - deve essere approvato e trasmesso entro il mese di aprile al Consiglio regionale per il tramite dell'Assessorato al Bilancio.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono accompagnati da una relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

Al bilancio di previsione e al rendiconto devono essere annessi, quale parte integrante i bilanci degli organismi, enti e/o società a favore dei quali l'ERSAP ha sottoscritto quote di capitale o azioni, nonché le relazioni del Collegio dei Revisori dell'Ente sulle relative gestioni.

~~X~~ Il Presidente

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 18

I terreni a suo tempo assegnati ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, successivamente riscattati ai sensi dell'articolo 1 e seguenti della legge 29 maggio 1967, n. 379 o affrancati ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1976, n. 386, possono essere alienati dagli interessati esclusivamente all'ERSAP in via prioritaria oppure a coltivatori della terra singoli o associati aventi i requisiti previsti dalla legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni, nonché a cooperative che ne facciano richiesta secondo le modalità regolamentari vigenti.

L'alienante deve comunicare all'Ente ^{Ersap} ai coltivatori confinanti che intende vendere il podere nonché il prezzo di vendita stabilito secondo le norme previste dall'art. 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379.

Il diritto di prelazione da parte dell'ERSAP o dei confinanti deve essere esercitato nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

La vendita a coltivatore diretto deve essere autorizzata dall'ERSAP il quale, in caso di più richiedenti, opera la scelta in base a valutazioni e criteri fissati dal Consiglio di amministrazione a norma della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni.

Di tale autorizzazione deve essere fatta menzione nell'atto di trasferimento e nella relativa nota di trascrizione agli effetti del primo comma dell'articolo 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379.

~~XXXXXXXXXX~~

Art. 19

Al fine di favorire l'inserimento delle strutture associative e cooperative dei produttori agricoli nei settori nella valorizzazione e commercializzazione dei prodotti, l'ERSAP, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvederà al trasferimento a titolo gratuito delle quote sottoscritte in Società miste in favore di Associazioni dei produttori e di Consorzi di cooperative.

Art. 20

~~Il Presidente~~

All'Ente è preposto un Direttore generale nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, scelto tra il personale di ruolo comunque in servizio presso l'Ente o la Regione con la qualifica più elevata. Esso dura nello incarico per cinque anni.

In alternativa a quanto disposto nel primo comma, il Direttore generale può essere scelto fra persone estranee all'amministrazione pubblica con contratto di diritto privato a termine, previa valutazione di titoli curriculari attestanti particolari competenze ed esperienze di tipo manageriale.

L'incarico di Direttore generale è rinnovabile, nonchè revocabile in qualunque momento con provvedimento motivato.

Il Direttore generale sovrintende al personale ed al funzionamento dei servizi; cura sulla base delle direttive del Presidente gli adempimenti relativi alle deliberazioni degli Organi dell'Ente ed esercita tutte le altre funzioni demandate gli dai regolamenti; partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzione di segretario; controfirma tutti gli atti e contratti che comportano impegni di spesa .

Al Direttore generale, se dipendente pubblico, competono i compensi accessori nella entità prevista per la funzione di coordinamento al massimo grado svolta dalla dirigenza della Regione Puglia.

23

Sostituisce Testo Commissione Camera
non materiale -

Art. 20

~~DISPOSIZIONE~~

All'Ente è preposto un Direttore generale nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, scelto tra il personale di ruolo comunque in servizio presso l'Ente o la Regione con la qualifica più elevata. Esso dura nello incarico per cinque anni.

~~In alternativa e come disposto nel primo comma, il Direttore generale può essere scelto tra persone estranee all'amministrazione pubblica con contratto di diritto privato a termine, previa valutazione di titoli curriculari attestanti particolari competenze ed esperienze di tipo manageriale.~~
Con la stessa procedura prevista nel comma precedente
Il Direttore generale può *anche* essere scelto tra persone estranee all'amministrazione pubblica con contratto di diritto privato a termine, previa valutazione di titoli curriculari attestanti particolari competenze ed esperienze di tipo manageriale.

L'incarico di Direttore generale è rinnovabile, nonchè revocabile in qualunque momento con provvedimento motivato.

Il Direttore generale sovrintende al personale ed al funzionamento dei servizi; cura sulla base delle direttive del Presidente gli adempimenti relativi alle deliberazioni degli Organi dell'Ente ed esercita tutte le altre funzioni demandate gli dai regolamenti; partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzione di segretario; controfirma tutti gli atti e contratti che comportano impegni di spesa.

Al Direttore generale, se dipendente pubblico, competono i compensi accessori nella entità prevista per la funzione di coordinamento al massimo grado svolta dalla dirigenza della Regione Puglia.

SR

~~Il Presidente~~

Art. 21

Il riordino della struttura burocratica sotto l'aspetto organico e funzionale sarà definito con legge regionale, da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; a tal fine il Consiglio di amministrazione entro tre mesi dal proprio insediamento propone alla Giunta regionale uno schema di riordino corredato da unprospetto relativo alla dotazione organica e di profili professionali necessari.

Il riordino:

- individuerà l'articolazione della struttura e la dotazione organica per la operatività dell'Ente;
- assicurerà i massimi livelli di professionalità in materia agraria, economica, informatica, veterinaria, ingegneristica, di personale in possesso dei corrispondenti titoli di studio, oltre che adeguate dotazioni di organico alle strutture che operano direttamente nei settori istituzionali dello sviluppo agricolo;
- attribuirà una particolare rilevanza alla struttura preposta alle attività di ricerca e di sperimentazione;
- correlerà le funzioni delle diverse strutture dell'Ente con quelle della Regione.

~~XXI~~

Art. 22

ABROGAZIONE DELLE NORME PREESISTENTI

La legge regionale 28 ottobre 1977 n. 32 è abrogata ad eccezione dell'articolo 1.

E' abrogato l'art.32 della legge regionale 19 marzo 1982 n.12 nonchè ogni altra norma in contrasto con la presente legge.